



**N. 02
del 8 Gennaio 2013**

News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Legge di stabilità 2013: le principali novità

(legge n. 228 del 24.12.2012)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **si è concluso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il percorso legislativo della legge di stabilità per l'anno 2013**. In data 29.12.2012, infatti, **è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 la legge n. 228 del 24.12.2012 contenente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato"**. Tra le **novità di maggior rilievo** segnaliamo le seguenti: i) viene recepita Direttiva UE in materia di fatturazione; ii) viene semplificato il calcolo dell'imposta sul licenziamento, il cui importo viene in media ritoccato leggermente a rialzo; iii) viene confermata l'agevolazione per le assunzioni di giovani e donne proposta negli ultimi mesi del 2012, ovvero l'incentivo di 12.000 euro per le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro; iv) vengono effettuate alcune modifiche alla disciplina della TARES; v) viene finanziata la detassazione degli incrementi di produttività per il periodo 2013/2015; vi) viene soppressa la possibilità, per le società agricole, di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie nonché, per quelle esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, per l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%; vii) vengono aumentate le detrazioni per figli a carico; viii) viene confermata la franchigia IRPEF per i lavoratori all'estero; ix) viene disposta la riapertura della rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti all'1.1.2013; x) viene incrementata al 22% l'aliquota IVA ordinaria dall'1.7.2013; xi) viene ridotta al 20% della deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utilizzati dalle imprese / lavoratori autonomi; xii) viene differita al 2012 la decorrenza dell'IVIE e dell'IVA FE.

Premessa

Con la **legge di stabilità per il 2013 il legislatore** (legge n. 228 del 24.12.2012) ha **introdotto numerose disposizioni in materia di fisco e lavoro**. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le **principali novità introdotte**

Novità in materia fiscale

Di seguito illustriamo le **principali novità** previste dalla legge 228/2012 in **materia fiscale**.

Tobin tax

È stata introdotta una **imposta sulle transazioni finanziarie** (Tobin tax), non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativamente:

- al **trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi** ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di **titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e al trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni**. **L'imposta è pari al 0,2%** (ridotta al 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati);
- **alle operazioni** (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su **strumenti finanziari derivati** (opzioni, futures, swap, ecc.) e **su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a termine**.

Apparecchi di divertimento e intrattenimento

Viene **ampliata la tipologia di apparecchiature di gioco lecito** che ora ricomprende anche:

- strumenti meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, gettone o altro strumento di pagamento elettronico che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;
- strumenti meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo.

Viene, inoltre, **modificata l'aliquota PREU applicabile alle macchine da gioco lecito facenti parte della rete telematica prevista dal TULPS** (dal 4,5% al 5%).

Modifiche alla disciplina IMU

In riferimento alle **disposizioni in materia IMU valide dal 01.01.2013 evidenziamo che:**

- **è soppressa la quota a carico dello stato pari al 50% applicata per**

il 2012;

- è riservato allo stato il 50% dell'importo dell'IMU calcolato sull'aliquota base dello 0,76% applicata sui fabbricati di categoria catastale D;
- bisogna ricordare che per effetto del DL salva Italia per i fabbricati della categoria catastale D (fatta eccezione per D/5), si applica un moltiplicatore pari a 65 (nel 2012 era pari a 60).

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene disposta la **riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili ed agricoli e partecipazioni non quotate. Rilevano terreni e partecipazioni detenute da persone fisiche non in regime di impresa, società semplici e associazioni professionali dal 01.01.2013.**

Entro il 30.06.2013 deve essere effettuata la redazione e l'asseverazione della perizia di stima, oltre al versamento dell'imposta sostitutiva che ammonta al **2% per le partecipazioni non qualificate, e al 4% per le partecipazioni qualificate e i terreni.**

Riallineamento valori civili e fiscali

Vengono **prorogate fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civilistici e fiscali delle partecipazioni.** Viene previsto, come nei precedenti anni, la possibilità di versare un'imposta sostitutiva del 16% per riallineare i valori delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, merchi d'impresa e altre attività immateriali, nonché partecipazioni di controllo acquisite per effetto di cessioni d'azienda o di partecipazioni.

Deduzione IRAP

La legge di stabilità 2013 **incrementa** l'importo sia della **deduzione forfetaria** prevista a fronte dell'impiego di **dipendenti** a tempo **indeterminato**, sia della **deduzione forfetaria** per i soggetti passivi d'imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro.

Deduzione forfetaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato

Al fine di diminuire l'incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cosiddetto "cuneo fiscale"), per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo

d'imposta, l'art. 1 co. 266 - 269 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto la deducibilità:

- ✓ dell'**ammontare complessivo** dei relativi **contributi assistenziali e previdenziali** (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- ✓ di un importo forfetario variabile in base alla zona d'impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.

Con la L. 228/2012, viene incrementato l'importo della deduzione forfetaria, che risulterà pari, su base annua, a:

- **15.000,00** (ora 9.200,00) **euro**, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- **7.500,00** (ora 4.600,00) **euro**, negli altri casi.

Per i lavoratori di **sexso femminile** (indipendentemente dall'età), nonché per quelli di **età inferiore a 35 anni** (indipendentemente dal sesso), l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a:

- ⊗ **21.000,00** (ora 15.200,00) **euro**, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate;
- ⊗ **13.500,00** (ora 10.600,00) **euro**, negli altri casi.

Gli **altri aspetti** della disciplina restano **invariati**, ivi incluse le esclusioni dalle deduzioni, legate, da un lato, alla natura dei soggetti beneficiari (es. Amministrazioni pubbliche) e, dall'altro, ai settori in cui essi operano (es. le c.d. "*public utilities*").

Deduzione forfetaria per i soggetti "minori"

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.99 (anno 2000, in caso di esercizi "solari"), i soggetti passivi IRAP, la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile. A seguito della sostituzione dell'art. 11 co. 4-*bis* del DLgs. 446/97, saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- **8.000,00** (ora 7.350,00) **euro**, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- **6.000,00** (ora 5.500,00) **euro**, se la base imponibile supera 180.759,91

euro, ma non 180.839,91 euro;

- **4.000,00** (ora 3.700,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- **2.000,00** (ora 1.850,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Per le **società** di **persone** commerciali, gli **imprenditori** individuali, i **professionisti** (ove tenuti a versare l'imposta) e le **associazioni** professionali, l'importo delle deduzioni sarà il seguente:

- ✓ **10.500,00** (ora 9.500,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- ✓ **7.875,00** (ora 7.125,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro;
- ✓ **5.250,00** (ora 4.750,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro;
- ✓ **2.625,00** (ora 2.375,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

I suddetti incrementi si applicheranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (si tratta del **2014**, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Pertanto, fino al modello UNICO 2014, le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei "vecchi" importi.

Esclusione dall'Irap

La legge di stabilità 2013 interviene sulla nozione di autonoma organizzazione. In particolare, viene stabilito che, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad **escludere** dall'**ambito** di applicazione dell'**IRAP** le **persone fisiche** esercenti:

- ✓ le attività commerciali indicate all'art. 55 del TUIR;
- ✓ ovvero arti e professioni.

L'esclusione dal tributo opererà a condizione che i predetti soggetti:

- **non** si avvalgano di lavoratori **dipendenti** o assimilati,
- e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare **non eccedente** una determinata soglia. Tale soglia sarà definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

che si esprimeranno entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

Dal testo di legge, si evince quindi che, per far scattare l'esclusione dall'obbligo di versamento, **il professionista o il "piccolo" imprenditore non dovrà:**

- né **impiegare lavoratori dipendenti o assimilati** (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto);
- né **utilizzare beni strumentali che eccedano il limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.**

Società agricole

Vengono **eliminate le agevolazioni a favore dell'aggregazione degli imprenditori agricoli.** In particolare, **non sarà più possibile determinare il reddito con applicazione del criterio fondiario, mentre per le società di manipolazione non si potrà più applicare il coefficiente di redditività del 25%.**

Le opzioni già esercitate perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014.

TARES

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", che prevede **l'istituzione dall'1.1.2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).**

A seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che:

- **la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta. A tal fine vanno considerate le superfici dichiarate / accertate ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.
- nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno **obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e dell'interno se esistente;**
- **fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione, accertamento e riscossione della TARSU, TIA, TIA 2;**
- **la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:**

esclusivamente al Comune **tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.** Il Comune può variare la scadenza ed il numero delle rate.

Per il 2013 **la prima rata è posticipata ad aprile salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine, inoltre le rate sono determinate in acconto e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2.** Sempre per il 2013 **il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa** (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

È consentito il **pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.**

Incremento aliquota IVA

Viene **previsto a partire dal 01.07.2013 l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria IVA, che verrà quindi portata al 22%.** È stato scongiurato, invece, l'aumento dell'aliquota IVA del 10% che secondo la bozza originaria della legge di stabilità doveva essere aumentata all'11%.

IVIE

Con riferimento agli **immobili detenuti all'estero:**

- ➔ **è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero** (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
- ➔ **per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;**
- ➔ **è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le **medesime regole previste ai fini IRPEF.**

IVAFAE

Con riferimento alle **attività finanziarie**:

- è **differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero** (c.d. IVAFAE) dalle **persone fisiche residenti**;
- **l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di € 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti**. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la **modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo** (anziché, in unica soluzione), con le **medesime regole previste ai fini IRPEF**.

Rivalutazione reddito dominicale ed agrario

I **redditi prodotti dai terreni** vengono **rivalutati per il triennio 2013-2015 del 15%**.

La suddetta rivalutazione si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3 co. 50 della L. 662/96, quindi dopo avere rivalutato il reddito dominicale dell'80% e il reddito agrario del 70%. Quindi, a decorrere dal periodo d'imposta 2013 il reddito dominicale, già aumentato dell' 80%, sarà incrementato del 15%, mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato del 15%.

La **rivalutazione** è pari al **5%** per i **terreni agricoli**, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da:

- **coltivatori diretti**;
- imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (**IAP**).

Per questi soggetti, dunque, a decorrere dal periodo d'imposta 2013 il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà incrementato del 5%, mentre il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà incrementato del 5%.

Infine, la legge di stabilità 2013 in commento ha previsto che le **nuove rivalutazioni** devono essere prese in considerazione ai fini della determinazione degli **acconti** delle imposte sui redditi dovuti per **l'anno 2013**.

Costi autoveicoli

Rispetto a quanto previsto dalla L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, viene **ulteriormente ridotta** la percentuale di deducibilità per le **auto**

aziendali e dei **professionisti**. Resta, invece, **ferma al 70%** la percentuale di deducibilità, di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-*bis*) del TUIR, prevista per le auto concesse in **uso promiscuo ai dipendenti** per la maggiorparte del periodo d'imposta.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, a decorrere dall' **1.1.2013**, viene **ridotta al 20%** la quota di **deducibilità** delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa

Si ricorda che l'art. 4 co. 72 della L. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), modificando l'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, aveva **già ridotto dal 40% al 27,5%** la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli auto- caravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa

La nuova percentuale di deducibilità in misura pari al **20%** si applica a decorrere dall' **1.1.2013** per i soggetti "solari" Pertanto per tali soggetti si applica, quindi, direttamente la percentuale di deducibilità del **20%** in luogo dell'attuale 40%, non trovando applicazione, di fatto, la percentuale del 27,5% prevista dalla riforma del mercato del lavoro.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione (2013) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

**Credito
d'imposta per
ricerca e sviluppo**

Con i commi da 95 a 97, la legge di stabilità per il 2013 istituisce un fondo destinato per la **ricerca e lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la riduzione del cuneo fiscale**. I criteri e le modalità di concessione del credito saranno rese note con un apposito decreto.

**Detrazione per
figli a carico**

A partire dal 01.01.2013 **le detrazioni per figli a carico vengono riconosciute nelle seguenti misure:**

- ➔ **950** euro anziché 800 per ciascun figlio;
- ➔ **1.220** euro anziché 900 per i figli di età inferiore a 3 anni;
- ➔ per i figli portatori di handicap la detrazione viene aumentata di **400 euro** anziché 220. In tal caso, le nuove detrazioni diventano quindi di:

- 1.350,00 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni;
- ovvero 1.620,00 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni.

Per i contribuenti con almeno **quattro figli a carico** è **confermata** l'ulteriore detrazione di **200,00 euro** per ciascun figlio.

I suddetti importi delle detrazioni sono però **"teorici"**, in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per **parametrare** l'ammontare della detrazione effettivamente spettante al **reddito complessivo** del contribuente che ha i figli a carico.

Si ricorda che, ai fini in esame, nel "reddito complessivo" devono essere ricompresi anche i redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" e l'agevolazione ACE utilizzata.

Le nuove misure delle detrazioni per figli a carico si applicano a decorrere **dall'1.1.2013**, quindi:

- in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2013 (730/2014 ovvero UNICO 2014 PF);
- ovvero in sede di applicazione delle **ritenute** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, a partire da quelli relativi al 2013, se il lavoratore o pensionato ne ha fatto apposita **richiesta**.

Nessun incremento è, inoltre, stabilito per l'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**, prevista dall'art. 12 co. 1-*bis* del TUIR a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, quale **"bonus"** complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.

**Detrazioni per
carichi
di famiglia di
soggetti
non residenti -
Proroga**

Anche per **l'anno 2013**, i soggetti **non residenti** possono beneficiare delle detrazioni d'imposta per **carichi di famiglia**, di cui all'art. 12 del TUIR, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:

- non possiedono un **reddito complessivo** superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto **limite di 2.840,51 euro**, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;
- non godono, nello **Stato estero** di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Somme iscritte a ruolo fino a 2.000 euro

La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per **l'anno 2014**.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (1.1.2013), tutti i crediti di importo non superiore a 2.000,00 euro derivanti da ruoli resi **esecutivi** sino al **31.12.99** sono annullati di diritto. Per calcolare il valore del credito, bisogna conteggiare il **capitale**, le **sanzioni** e gli **interessi** da ritardata iscrizione a ruolo.

La sanatoria concerne somme di qualsiasi natura, non essendo circoscritta alle entrate aventi natura fiscale. In dottrina è stato affermato che il credito da vagliare dovrebbe essere quello accertato dall'ente, e non quello iscritto a ruolo in via solo parziale per effetto della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, e che, stante la formulazione normativa, lo stato di **morosità** non deve essere verificato ora, ma a **fine giugno 2013**, in quanto c'è un espresso riferimento al decorso di sei mesi dall'entrata in vigore della legge (1.1.2013)

Si evidenzia che l'annullamento del credito pare automatico, quindi non necessita di alcuna istanza ad opera del debitore, anche se questa potrebbe essere opportuna.

Disposizioni in materia di riscossione

In materia di riscossione viene stabilito quanto segue:

- **fino al prossimo 31.12.2014, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011, può essere presentata la comunicazione di discarico per inesigibilità;**
- dal 1.1.2013 viene prevista la **sospensione**, da parte dell'Agente della riscossione, degli **atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza;**
- viene prevista la possibilità per il contribuente di presentare all'Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una **dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da: prescrizione o decadenza; provvedimento di sgravio; pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; da qualsiasi causa di inesigibilità del credito.** La dichiarazione

mendace del contribuente circa la sussistenza delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di € 258. **Al decorso di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto;**

- il DL 70/2011 conv. L. 106/2011 aveva previsto che, in tutti i casi di riscossione coattiva per debiti sino a 2.000,00 euro, ogni misura cautelare (quindi, in primo luogo il **fermo di beni mobili** registrati adottato ai sensi dell'art. 86 del DPR 602/73) avrebbe dovuto essere preceduta da **due solleciti** di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dal primo. Ora, detta disposizione è stata espressamente **abrogata**. Nel contempo, viene sancito che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti sino a **1.000,00 euro** ai sensi del DPR 602/73 intrapresa successivamente all'entrata in vigore della legge, non si procede all'avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di **120 gg.** dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Tale prescrizione non opera, però, qualora l'ente creditore abbia inviato al contribuente la comunicazione di cui al precedente co. 539, relativa all'**inidoneità** della documentazione utile per l'**annullamento automatico** della cartella di pagamento. In merito a tale innovazione, appare utile nel caso dei fermi delle auto disposti per crediti di esiguo ammontare. L'art. 86 del DPR 602/73, infatti, non prescrive che, prima dell'adozione del fermo, debba essere data comunicazione al contribuente, non a caso tale necessità è stata introdotta dalla prassi ministeriale. Ora, per i debiti sino a 1.000,00 euro, la comunicazione è necessaria, e, nel caso del fermo, essa dovrebbe valere come preavviso, quindi si ritiene possa essere oggetto di impugnazione.

**Finanziamento
per i
soggetti colpiti
dal
sisma del maggio
2012
-**

**Estensione
dell'ambito
applicativo**

Possono accedere ad un **apposito finanziamento** bancario i titolari di reddito d'impresa industriale e commerciale, gli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del DPR 633/72, nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno **sede operativa** ovvero **domicilio fiscale**, nonché il proprio mercato di riferimento nei **comuni colpiti dal sisma** del maggio 2012 (indicati nel DM 1.6.2012), ma **diversi** da quelli che hanno i **requisiti** per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del DL 6.6.2012 n. 74 ovvero all'art. 3-*bis* del DL 6.7.2012 n. 95, che possano dimostrare di aver subito un **danno economico diretto**.

causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012.

Il citato danno deve essere evidenziato da **almeno due** delle seguenti condizioni:

- **diminuzione del volume d'affari** nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, **superiore** almeno al **20%** rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, **rispetto all'anno 2011**;
- utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (**cassa integrazione**), ovvero **riduzione del personale** conseguente al sisma rispetto al personale occupato al 30.4.2012;
- **riduzione**, superiore almeno al **20%** rispetto alla media nazionale resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo economico dell'anno 2011, dei **consumi per utenze** nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;
- **contrazione** superiore del **20%**, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei **costi variabili**, quali quelle delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

A fronte del danno economico diretto subito, i soggetti sopra elencati possono accedere ad un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, senza applicazione di sanzioni, per il **pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali**, nonché dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30.6.2013. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 17.12.2012, ha precisato che il periodo da prendere in esame è quello relativo ai pagamenti dovuti **dal 20.5.2012 al 30.6.2013**, anche se già scaduti o in scadenza prima dell'efficacia delle disposizioni

I soggetti interessati devono presentare ai **Presidenti delle Regioni** Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, nonché ai soggetti finanziatori, un'**autodichiarazione** che attesti i requisiti richiesti.

Deve, inoltre, essere presentato ai soli **soggetti finanziatori**:

- copia del modello di accesso al finanziamento presentato all'Agenzia delle Entrate;
- copia del modello di pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali,
- nonché premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30.6.2013.

Il modello da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e i relativi termini di presentazione saranno approvati con **apposito provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**Credito
d'imposta per
borse di studio
universitarie**

È istituito, per gli anni **2013** e **2014**, un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano **borse di studio** in favore degli **studenti** di **università**.

Nello specifico, si fa riferimento

- alle università o istituti universitari statali;
- alle università non statali legalmente riconosciute.

I criteri per l'attribuzione del beneficio fiscali saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il credito d'imposta è concesso nei seguenti limiti:

- **1 milione** di euro, per l'anno **2013**;
- **10 milioni** di euro, per l'anno **2014**.

**IVA al 10% per
le
cooperative
sociali**

La legge di stabilità 2013 ha **modificato il regime IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali**. Tali prestazioni, se rese sulla base di contratti e di convenzioni stipulati dopo il 31.12.2013, scontreranno l'IVA con **aliquota del 10%**, e non più del 4%.

L'aliquota IVA del 10% è prevista, in base al nuovo numero 127-*undecies* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, per le seguenti prestazioni, se rese da cooperative sociali o da loro consorzi **nei confronti di soggetti "svantaggiati"** (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo) *"in esecuzione di **contratti di appalto** e di **convenzioni** in generale"*:

- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione;
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi
- sanitari e vitto;
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
- prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni curative e altre prestazioni accessorie;
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

La previsione dell'imponibilità (con aliquota al 10%) delle prestazioni sopra indicate solo se rese a fronte di contratti o convenzioni implica, secondo i primi commenti alla norma in esame, che le **prestazioni rese direttamente** ai soggetti "svantaggiati" continuano ad essere fatturate in regime di **esenzione IVA**

Il nuovo regime si applica alle operazioni effettuate sulla base di **contratti stipulati dopo il 31.12.2013**.

**Riallineamento
dei
valori delle
attività
immateriali e
delle
partecipazioni**

La legge di stabilità 2013 è intervenuta sugli effetti del c.d. "**riallineamento una tantum**" introdotto dal DL 6.7.2011 n. 98 (conv. L. 15.7.2011 n. 111).

L'art. 23 co. 12 del citato DL 98/2011 ha inserito nell'art. 15 del DL 185/2008 i co. 10-*bis* e 10-*ter* che prevedono:

- la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione a titolo di **avviamento, marchi d'impresa** ed altre attività immateriali;
- la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di **cessione di azienda** o di cessione di partecipazioni attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività

immateriali.

L'esercizio di tale opzione implica il versamento dell'imposta sostitutiva del 16%.

Nella prima versione della norma, il regime in commento si applicava alle operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31.12.2010, avendo riguardo ai valori residui di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio in corso al 31.12.2010. L'art. 20 del DL 6.12.2011 n. 201 (conv. L. 22.12.2011 n. 214) ha esteso il regime "*una tantum*" anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011.

L'affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali "consolidate", il cui valore nel bilancio d'esercizio della società è espresso nell'ambito del valore della partecipazione di controllo. Le novità introdotte dalla L. 228/2012 hanno sostanzialmente **rinvio i benefici** previsti da tale regime.

A seguito delle modifiche normative in argomento, quindi:

- per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino all'esercizio in corso al 31.12.2010, gli effetti decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al **31.12.2017**;
- gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo di imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2019**.

La Legge n.228/2012 elimina anche il versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%. Essa dovrà quindi essere corrisposta all'Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite all'esercizio 2012. Pertanto, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, l'imposta dovrà essere versata entro il **16.6.2013**.

*Per quanto riguarda le **modifiche, con decorrenza dall'1.1.2013, in materia di fatturazione**, per le quali la Legge di stabilità 2013 ha recepito la Direttiva n. 2010/45/UE, **si rimanda ad una nostra specifica informativa previste per i prossimi giorni***

Novità in materia lavoro

Di seguito illustriamo le **principali novità** previste dalla legge 228/2012 in **materia lavoro**.

Contributo per il licenziamento

La Legge di stabilità è intervenuta in materia di **ASpI e Mini-ASpI**, disciplinate dall'art. 2 della L. 28.6.2012 n. 92,(c.d. "Riforma del mercato del lavoro"). In particolare, modificando le lett. a) e b) del co. 11 della norma citata, si stabilisce che, con decorrenza **1.1.2016** l'indennità venga corrisposta:

- nel caso di lavoratori con meno di 55 anni, per 12 mesi, **detratti i periodi di indennità** eventualmente **fruiti negli ultimi 12 mesi**;
- nel caso di lavoratori con età pari o superiore a 55 anni per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, **detratti i periodi di indennità** eventualmente **fruiti negli ultimi 18 mesi**.

In ambito di **Mini-ASpI**, modificando il co. 22, si dispone la disapplicazione della disposizione, prevista al co. 15 dell'art. 2 della L. 92/2012 per l'ASpI, che disciplina il **periodo di sospensione** dell'indennità in caso di **nuova occupazione** del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato.

Mediante modifica del co. 31 dell'art. 2 della legge di riforma, si stabilisce che qualora si verifichi, con decorrenza 1.1.2013, l'**interruzione** di un **rapporto di lavoro a tempo indeterminato** con diritto all'ASpI, è dovuta a carico del **datore di lavoro**, una somma:

- pari al **41%** del **massimale mensile** di ASpI, (in pratica, per il 2013 il contributo sarà pari a € 483,8, corrispondenti al 41% di € 1.180);
- **per ogni 12 mesi** di anzianità aziendale negli **ultimi 3 anni**.

Si dispone, infine, lo slittamento dall'1.1.2013 **all'1.1.2014** della riduzione al **2,6%** del contributo di cui all'art. 12 co. 1 del DLgs. 10.9.2003 n. 276.

Occupazione di giovani e donne

Vengono confermate le **disposizioni fornite dal decreto 05.10.2012 in materia di incentivi per favorire l'occupazione di giovani e donne**. Le **caratteristiche principali dell'incentivo sono le seguenti**:

- **stabilizzazione rapporto di lavoro:**

STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Incentivo	12.000 euro per ogni singola stabilizzazione
Contratti interessati	Contratti a termine
dalla stabilizzazione	Collaborazione coordinata e continuativa

	Collaborazione a progetto Associazione in partecipazione
Tipologia di assunzione valida	A tempo indeterminato
Soggetti da assumere	Giovani fino a 29 anni Donne di tutte le età
Massimale incentivabile	Massimo 10 stabilizzazioni

→ **assunzione a termine con caratteristiche di stabilità:**

STABILIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	
Condizione per l'accesso all'incentivo	Assunzione di personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato di durata minima di 12 mesi, con incremento della base occupazionale.
Soggetti da assumere	Giovani fino a 29 anni. Donne di tutte le età.
Massimale incentivabile	Massimo 10 stabilizzazioni.
Incentivo	3.000 euro per le assunzioni da 12 a 18 mesi. 4.000 euro per le assunzioni da 18 a 24 mesi. 6.000 euro per le assunzioni che superano i 24 mesi.

Misure in favore dei lavoratori licenziati

In materia **di sostegno ai lavoratori licenziati**, si prevede una serie di proroghe **fino al 2015** di provvedimenti che comportano, ad esempio, come previsto al co. 7 dell'art. 41 della L. 27.12.2002 n. 289, l'estensione a determinate categorie – quali i lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento (CE) 21.6.99 n. 1260/1999 del Consiglio – della possibilità di fruire di corsi di **formazione e riqualificazione professionale** nonché di diverse iniziative per il loro **ricolloccamento**.

Nuove modalità di fruizione dei congedi parentali

È modificato l'art. 32 del DLgs. 151/2001, in tema di **fruizione dei congedi parentali**. Ai sensi delle nuove previsioni è possibile, con decorrenza **1.1.2013**, beneficiare di tali congedi anche su **base oraria** secondo le disposizioni che saranno adottate in sede di **contrattazione collettiva**, e con

le quali si dovranno definire le **modalità di fruizione** nonché i **criteri di calcolo**.

E' stato specificato, inoltre, che **la comunicazione** con cui il lavoratore è tenuto **a preavvisare** il datore di lavoro sull'intenzione di fruire del periodo di congedo parentale – **almeno 15 giorni prima** – dovrà contenere anche l'**indicazione dell'inizio** e della **fine** del periodo di congedo.

Detassazione per gli anni 2013-2015

Sono state **stanziare le risorse da destinare ai fondi per l'applicazione della detassazione per gli anni dal 2013 al 2015**. Nonostante i fondi siano stati stanziati, bisogna evidenziare che **l'agevolazione non è immediatamente applicativa: è necessario, infatti, il provvedimento attuativo del Governo da emanare entro il 15.01.2013**.

Franchigia per i frontalieri

Viene ulteriormente **prorogata**, per l'anno **2013**, la parziale **detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri"**

Ai fini in esame, per **lavoratori dipendenti "frontalieri"** si intendono i soggetti che:

→ sono **residenti** in Italia; **quotidianamente**, si recano a lavorare all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi (es. Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Austria, ecc.), nel caso in cui la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.

Per il 2013, così come per il 2012, i redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri" concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'importo **eccedente i 6.700,00 euro**.

Il suddetto importo di 6.700,00 euro è riferito al reddito **complessivo annuo** derivante dall'attività lavorativa "frontaliera" e non a ciascun rapporto di lavoro.

Sulla parte imponibile del reddito dei lavoratori "frontalieri", eccedente la suddetta franchigia di 6.700,00 euro, sono **dovute** le addizionali regionali e comunali IRPEF.

Resta comunque ferma l'applicazione delle eventuali **diverse disposizioni** contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e i Paesi confinanti e limitrofi (es. tassazione solo nello Stato estero di svolgimento dell'attività).

	Ai fini della determinazione della misura dell'acconto IRPEF dovuto per gli anni 2013 e 2014 non si tiene conto dei benefici fiscali in esame.
CUD in modalità telematica	Si dispone che, con decorrenza dall'anno 2013, gli Enti previdenziali rendano disponibile la Certificazione Unica del reddito di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. Per gli interessati rimane comunque la possibilità di richiederlo in formato cartaceo.
Lavoratori con requisiti di pensionamento maturati dopo il 30.12.2011	Sono state definite alcune categorie di lavoratori che, pur maturando i requisiti oltre il 31.12.2011, potranno accedere alla pensione con le regole antecedenti alla riforma del sistema pensionistico italiano, introdotto all'art. 24 del DL 6.12.2011 n. 201. In particolare, al co. 231 della legge di stabilità si menzionano espressamente i lavoratori: → cessati dal rapporto di lavoro entro il 30.9.2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31.12.2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7 co. 1 e 2 della L. 223/9, ovvero durante il periodo di beneficio dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31.12.2014; → autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4.12.2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del DL 201/2011, ancorché abbiano svolto, successivamente (al 4.12.2011) un'attività diversa dal lavoro subordinato a tempo indeterminato; → che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30.6.2012 in virtù di accordi individuali sottoscritti anche in seguito a procedure di conciliazione e arbitrato, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, un'attività lavorativa diversa da quella subordinata a tempo indeterminato; → autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4.12.2011, e collocati in mobilità ordinaria sempre entro la predetta data, a condizione che perfezionino requisiti utili entro 36 mesi dall'entrata in vigore del DL 201/2011, avvenuta il 6.12.2011.

	Le modalità di attuazione della predetta salvaguardia verranno determinate con un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità. L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate da lavoratori appartenenti alle categorie di salvaguardati sopra descritte.
Mancata rivalutazione automatica delle pensioni	Si stabilisce che per l'anno 2014 non verrà riconosciuta la rivalutazione automatica delle pensioni per coloro che beneficiano di un trattamento pensionistico riconducibile: → alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo dell'INPS; → ai vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali.
Ricongiunzioni per gli iscritti a forme esonerative e sostitutive dell'INPS	Per i lavoratori iscritti a determinate Casse previdenziali diverse dall'INPS, per i quali sia venuto a cessare, entro il 30.7.2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto alla pensione, si dispone, previa presentazione di apposita domanda, la costituzione gratuita, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.
Facoltà di cumulo dei periodi assicurativi	La Legge di stabilità 2013 interviene anche in materia di cumuli pensionistici, stabilendo che: → gli iscritti a 2 o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata dell'INPS e altre forme sostitutive ed esclusive della stessa AGO, → non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno la facoltà di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. Si precisa, altresì, che tale facoltà può essere esercitata esclusivamente: ✓ per la liquidazione del trattamento pensionistico così come disciplinato

dall'art. 24 del DL 201/2011;

- ✓ nel caso di **trattamenti per inabilità** e ai **superstiti** di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Il diritto al **trattamento pensionistico di vecchiaia** è conseguito:

- ✎ in presenza di requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dagli ordinamenti che regolano le gestioni interessate all'esercizio della predetta facoltà;
- ✎ e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta da ultimo iscritto.

Il pagamento del trattamento liquidato secondo le regole predette sarà effettuato ai sensi delle disposizioni previste in materia **di totalizzazione dei periodi assicurativi**, con particolare riferimento all'art. 5 del DLgs. 42/2006, il quale stabilisce che:

- ✓ l'onere dei trattamenti sia a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota;
- ✓ il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni venga effettuato dall'INPS.

Per quanto riguarda i casi di ricongiunzioni e totalizzazioni già richieste è stato stabilito che:

- ✎ coloro che hanno presentato dall'1.7.2010 la **domanda di ricongiunzione onerosa** ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 7.2.79 n. 29, **potranno recedere** e ottenere la restituzione di quanto versato, ma solo a condizione che la contribuzione ricongiunta non abbia già dato luogo a trattamento pensionistico;
- ✎ coloro che hanno già presentato domanda di pensione **in totalizzazione ex** DLgs. 42/2006, possono accedere al trattamento pensionistico previsto dal co. 239, ma solo nel caso il procedimento amministrativo non sia ancora concluso e vi sia, da parte loro, **espressa rinuncia** alla predetta domanda di totalizzazione.

"Milleproroghe"

E' stata disposta la proroga **fino al prossimo 30.6.2013**, di diversi provvedimenti legislativi in materia di lavoro e previdenza.

Redazione del DVR per i piccoli datori di lavoro

Per i datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori**, che effettuano la valutazione dei rischi *ex art. 29 del DLgs. 9.4.2008 n. 81* sulla base delle procedure standardizzate di cui al predetto DLgs. 81/2008, vi è ancora, in proroga alla precedente scadenza del 31.12.2012, la **possibilità di autocertificare** l'effettuazione della valutazione dei rischi fino al 30.6.2013.

Documentazione amministrativa in materia di immigrazione

Intervenendo al co. 4-*quater* del DL 9.2.2012 n. 5, si fa decorrere dal 30.6.2013, anziché dall'1.1.2013, l'entrata in vigore di alcune disposizioni previste per **la produzione di documenti amministrativi** da parte di **cittadini stranieri**, con particolare riferimento all'utilizzo di **dichiarazioni sostitutive**.

Proroghe in materia di ammortizzatori sociali

Slitta dal 31.12.2012 al 30.6.2013 la scadenza prevista dal co. 2-*bis* dell'art. 6 del DL 29.12.2011 n. 216, di specifici provvedimenti contenenti disposizioni in **materia di ammortizzatori sociali** per i **settori non coperti** dalla **Cassa integrazione guadagni**.

La Legge di Stabilità 2013 prevede che entro 90 giorni dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della Legge in esame), l'INPS richiederà alle **imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia** che hanno beneficiato degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, gli elementi, corredati dell'apposita documentazione, necessari all'identificazione dell'**aiuto di Stato illegale**.

Come noto, infatti, con Decisione 2000/394/CE del 25 novembre 1999 relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia previste dalle Leggi nn. 30/1997 e 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali, la Commissione ha dichiarato tali aiuti, ad eccezione di quelli accordati alle piccole e medie imprese, incompatibili con il mercato comune ed ha ordinato all'Italia di recuperarli.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, le imprese interessate dovranno fornire, **in via telematica**, la documentazione. In caso di rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di fornire tale documentazione, si presume l'idoneità



dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari e conseguentemente, l'INPS provvederà al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti